



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: NO 24105 - Acquisto n. 1 Gondola da parada. Det. a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto fornitura ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2757 del 09/12/2024

Determinazione (DD) n. 2709 del 23/12/2024

Fascicolo 2024.XI/2/1.100871 "Proposta di DETERMINA DIRIGENZIALE N. PDD/2024/2757"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 20/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/12/2024.



COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

Responsabile del procedimento: arch. Alberto Chinellato

PDD n. 2024/2757 del 09/12/2024

Fasc. 2024/XI.2.1/2.5

OGGETTO: NO 24105 - Acquisto n. 1 Gondola da parada. CIG B4CBE58EA0 - Det. a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto fornitura ex art 50, c1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21 dicembre 2023, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024–2026 e relativi allegati, e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 con la quale sono stati approvati, per gli esercizi finanziari 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 *“Performance”* che individua, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, *“Rischi Corruttivi e Trasparenza”* e i relativi allegati (Allegato 1 *“Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni”* e Allegato 2 *“Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente”*);
- con disposizione del Sindaco prot. gen. n. 388013 del 01/08/2024 è stato attribuito l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole, Mobilità Acquea dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, all’arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa e la stipulazione dei contratti (art. 107); disciplina l’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e le modalità di assunzione degli stessi (art. 183 comma 4 e 191); stabilisce che le determinazioni a contrattare devono indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art. 192);
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165 del 30/03/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l’art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del

25/03/2013 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;

- il D.lgs. 36 del 31/03/23 “Codice dei contratti” e in particolare gli artt. 32, 36, 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia, di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e l’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche”;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.; (modificato con delibera Consiglio comunale n. 22/2017);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate al d.lgs. 53/2017 con delibera del Consiglio n.206/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636/2019 al d.l. 32/2019, convertito con l. 55/2019;
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto d’accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- l’art. 2, comma 3 del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. 314 del 10/10/2018;
- il “Codice di comportamento interno” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;
- la delibera di G.C. n. 157 del 14/05/2019 ad oggetto “Approvazione regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50”
- la legge del 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Richiamati:

- il “Protocollo di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e la l. 217/2010 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”);

Dato atto altresì dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023 in capo al firmatario dell’atto e dichiarata assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento (PG 2024/614654 del 13/12/2024);

Premesso:

- che la Legge regionale 30.12.1993, n. 63, articolo 22, in applicazione alla Legge quadro 15.1.1992, n.21, detta norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e delega il Comune per l'esercizio delle funzioni amministrative del servizio pubblico di gondola nella Città di Venezia;
- in attuazione a detta legge regionale, il Comune di Venezia, delegato all'esercizio delle funzioni amministrative anche per il servizio pubblico di gondola, con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 238 del 22/23.12.1994 e di Consiglio Provinciale n° 12420/III di verb. del 6.4.1995, e successive modifiche ed integrazioni, ne ha approvato il regolamento;

Premesso altresì che:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 40 del 29 luglio 2016 è stato approvato lo scioglimento dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere e in seguito le relative funzioni sono state assegnate alla competenza del Settore Mobilità e Trasporti della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese;
- che tra i titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere, rilasciata dal Comune di Venezia ai sensi della Legge Regionale 30.12.1993 n. 63 e del Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola, rappresentanti di ogni stazio, è stata costituita in data 27.8.2012 l'associazione di categoria denominata "Associazione Gondolieri di Venezia" (CF 94081190277 / P.Iva 04165520273);
- che con deliberazione n. 356 del 31.10.2019 avente ad oggetto "Servizio pubblico di gondola - traghetti "da parada" - nuovo ordinamento" la Giunta Comunale ha approvato, in applicazione del Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola, lo schema di accordo tra il Comune di Venezia/Settore Mobilità e Trasporti e l'Associazione di Categoria Gondolieri di Venezia, o da altro soggetto giuridico dagli stessi e a tal fine costituito, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Regolamento Comunale per il servizio di gondola, che definisce il nuovo ordinamento del servizio "da parada";
- che tra il Comune di Venezia/Settore Mobilità e Trasporti e l'Associazione Gondolieri di Venezia è stato sottoscritto in data 27.11.2019 l'Accordo sul servizio "da parada" prot. gen. n. 600585/2019 di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 31.10.2019, e il verbale di consegna definitiva n. 2 dei traghetti da parada, PG 303980 del 25/06/2024;

Considerato inoltre che:

- al Comune di Venezia/Settore Mobilità e Trasporti spetta la fornitura e la manutenzione delle unità di navigazione e delle strutture accessorie (gondoloni, forcole e remi, paline di ormeggio, oltre alla manutenzione ordinaria minuta sulla segnaletica relativa al servizio), necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico di gondola ;
- i traghetti da parada sono 7 (sette): Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon, Santa Sofia, San Samuele e San Marcuola;
- alla data odierna i traghetti attivi sono 5 (cinque): Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon, Santa Sofia;
- le gondole attualmente in dotazione sono 7 (sette), di cui 4 (quattro) costruite negli anni '80 e pertanto diventate ormai obsolete al punto che la loro manutenzione non è più conveniente per il Comune;

Ritenuto pertanto necessario acquistare una gondola di nuova costruzione da adibire al servizio "da Parada" a due remi, che dovrà rispettare le condizioni riportate nell'Offerta Economica e nel Foglio delle

Condizioni, che formano parte integrante della presente determinazione.

Accertato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/06/2024 è stato modificato il *Piano degli investimenti e delle opere pubbliche per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026* allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024–2026 assegnando al cap. 24522/101 cod. NO24105, *Acquisto gondola da parada*, la spesa € 40.000,00 per l'anno 2024;

Ricordata l'inderogabilità degli attuali obblighi in capo alla Pubblica Amministrazione, volti al contenimento della spesa pubblica e della trasparenza nelle procedure di scelta del contraente, che impongono di provvedere agli acquisti di beni e servizi per importi di spesa inferiori alla soglia di rilievo comunitario, attingendo alle convenzioni attive nel portale istituzionale o all'offerta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestiti da CONSIP SpA, come definitivamente disciplinato col D.L. 6.07.2012, n.95, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012 n. 135;

Preso atto che presso la CONSIP SpA non è al momento attiva alcuna convenzione per per l'acquisto di gondole da parada e che le stesse non sono reperibili neanche presso il "Mercato Elettronico" sempre gestito da CONSIP SpA vista l'unicità del bene e la sua particolare tipologia che saltuariamente può essere oggetto di richiesta nel mercato;

Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L. "determinazioni a contrattare e relative procedure" ai sensi del quale la stipulazione dei contratti va preceduta da apposita determinazione che individua: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto opportuno avviare le procedure di scelta del contraente, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 che consente l'affidamento diretto per forniture di beni di importo al di sotto di €140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

Preso atto che con lettera di invito/RDO PG 582676 del 27/11/24 è stato interessato il Cantiere Crea srl con sede in Venezia Giudecca 212/F a presentare una offerta per la fornitura in oggetto, mediante richiesta di ribasso percentuale sul prezzo stabilito di € 32.000,00 su piattaforma informatica del Comune di Venezia, e che attraverso tale piattaforma è stata ricevuta un'offerta conforme, conveniente e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale per l'importo di € 30.400,00 o.f.e. corrispondente ad un ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara.

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di una gondola da parada al Cantiere Crea srl con sede in Venezia, Giudecca n. 212 – CF e P.IVA: 04056970272.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

DETERMINA

1. di avviare le procedure di scelta del contraente, ai sensi e agli effetti di cui all'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'acquisto di n. 1 Gondola per il servizio da parada, per le motivazioni espresse in premessa, per l'importo massimo di € 40.000,00 (o.f.i.) mediante le procedure previste dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, previa richiesta di offerta da inviare a soggetto in possesso di

- idonea esperienza professionale;
2. di aggiudicare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura di n. 1 gondola da parada al Cantiere Crea srl con sede in Venezia Giudecca 212/F – CIG B4CBE58EA0;
 3. di impegnare la spesa complessiva di € 37.088,00 (o.f.i.) imputandola al capitolo 24522/101 “Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico” del bilancio 2024, alla NO24105 codice gestionale 003 “Mezzi di trasporto per vie d’acqua” spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato al bilancio 2024;
 4. provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto di € 37.088,00 (o.f.i.) al Cantiere Crea srl con disposizione del dirigente del Settore Viabilità Venezia CSI, Mobilità Acquea su presentazione di regolare fattura;
 5. dare comunicazione alla Ditta dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 pena nullità del contratto ed in particolare dell’obbligo della trasmissione del conto dedicato al contratto in oggetto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi;
 6. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello di dotare i traghetti da parada attivi di una nuova gondola in quanto quelle esistenti sono ormai obsolete;
 7. di dare atto che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 18, comma 1 del d.lgs 36/2023;
 8. di dare atto che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza del CCNL del Legno (cod. 101), ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023;
 9. di dare atto che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state esposte in premessa;
 10. di approvare per quanto espresso in premessa, gli allegati Offerta Economica e Foglio delle Condizioni Esecutive che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
 11. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N1 - Beni mobili inventariabili dall’Economato Economico – Tipologia 1 – nuova acquisizione”, associando all’impegno il codice di classificazione 011 della categoria Procedure di Capitalizzazione”;
 12. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 28, comma 1, d.lgs.36/2023;
 13. di dare atto che la prestazione verrà resa entro 10 giorni dall’ottenimento del visto di copertura finanziaria;
 14. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d. lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con l’apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;
 15. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Il dirigente
arch. Alberto Chinellato

Allegati: Offerta Economica
Foglio delle Condizioni Esecutive

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2757

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18791/2024 del 20/12/2024 "NO 24105 - Acquisto n. 1 Gondola da parada. Det. a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c"
"NO 24105 - Acquisto n. 1 Gondola da parada. Det. a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto fornitura ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. "
autorizzazione Proposta di determina 2757/2024 del 09/12/2024
rif. prenotazione n. 18790/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2757/2024

L'impegno di spesa numero 18791/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	07012.02.024522101 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Comp. 2024	37.088,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.01.003 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
<i>CIG</i>	B4CBE58EA0 CUP	
<i>Opera</i>	11037 - NO24105/000 - acquisto gondola da parada	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	37.088,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

07012.02.024522101 a competenza 2024 al 20/12/2024

Stanziamiento di bilancio	55.000,00 +
Impegni precedenti	14.999,05 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	40.000,95 =
Ammontare del presente impegno	37.088,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.912,95 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 20 dicembre 2024



Spett.le
SETTORE VIABILITA' VENEZIA
CENTRO STORICO ISOLE E
MOBILITA' ACQUEA

OGGETTO: Offerta economica - Trattativa diretta NO 24105

Con riferimento alla gara, per l'affidamento diretto della fornitura di n. 01 Gondola da Parada, il sottoscritto il sottoscritto Vianello Gianfranco, cod. fisc. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della Ditta Cantiere Crea srl, Giudecca 212 – 30133 Venezia, p.i. 04056970272

OFFRE


un ribasso percentuale del 5% (cinque per cento) sul prezzo a base d'offerta pari a € 1.600,00 (Euro mille seicento/00); l'importo complessivo ribassato sarà quindi € 30.400,00 euro (trentamila quattrocento/00) oneri fiscali esclusi.

Ci si impegna a garantire l'immediata operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione appaltante.

Data

Ve 05/12/24

Il/La Dichiarante*



CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole e Mobilità Acqua
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acque

RUP:
arch. Alberto Chinellato

FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: NO24105 - Acquisto n. 1 Gondola da parada. (CIG _____). Affidamento diretto, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici».

Premesso che spetta al Settore Viabilità Venezia CSI, Mobilità Acqua la fornitura e la manutenzione ordinaria delle unità di navigazione e delle strutture accessorie (gondoloni, forcole e remi, paline di ormeggio, oltre alla manutenzione ordinaria minuta sulla segnaletica relativa al servizio), necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico di gondola;

I traghetti da parada sono 7 (sette): Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon, Santa Sofia, San Samuele e San Marcuola e alla data odierna i traghetti attivi sono 5 (cinque): Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon, Santa Sofia;

Le gondole attualmente in dotazione sono 7 (sette), di cui 4 (quattro) costruite negli anni '80 e pertanto diventate ormai obsolete al punto che la loro manutenzione non è più conveniente per il Comune;

E' intenzione dell'Amministrazione comunale acquistare una nuova gondola da adibire al servizio "da Parada" a due remi.

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 imbarcazione tipo Gondola "da parada" (traghetti per l'attraversamento del Canal Grande) che dovrà essere costruita secondo quanto verrà stabilito dalle seguenti condizioni particolari di appalto.
2. L'importo dei corrispettivi per la suddetta prestazione, a mezzo indagine di mercato e comparazione con precedenti forniture simili, risulta presuntivamente stimato in € 32.000,00 (oneri fiscali esclusi).
3. Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione delle imbarcazioni richieste e comprensivo del varo.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

1. L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione della fornitura immediatamente **dopo l'approvazione della determina di affidamento.**

La Gondola "da parada" dovrà essere adatta al trasporto di n. 14 persone oltre a n. 2 conducenti e dovranno avere caratteristiche e dimensioni uguali a quelle utilizzate attualmente presso i traghetti "da parada" attivi: Santa Sofia, Carbon, San Tomà, Giglio, Dogana, **con dimensioni maggiorate di un "campo" di 30 cm**, allo scopo di ottimizzare i servizi speciali.

2. La Gondola da parada dovrà essere dotata di:

- 1) paiolato
- 2) trastolini e scalini asportabili



- 3) acciaierie perimetrali
- 4) lame di protezione ai fori delle quattro forcole
- 5) lame di prora e di poppa
- 6) una forcola di poppa
- 7) una forcola di prua
- 8) due remi

3. I materiali da utilizzare per la costruzione della Gondola da parada dovranno essere i seguenti:

- OSSATURA IN OLMO E MOGANO: sanconi di olmo e piane di mogano
- NERVE E CORBOLI: in legno di mogano
- TRASTI: in legno di mogano
- SOCHETTI DI POPPA E PRORA: in legno di mogano
- FIUBONI DI POPPA E PRORA: in compensato marino da mm 15
- SPIGOLI: in legno di mogano
- ASTA POPPA E PRORA: in legno di olmo
- FALCHE: in legno di mogano
- VOLTI: in legno di olmo
- PAGIOLATO: in compensato marino da mm 18 lamellato da parte a parte con antisdrucchiolo
- TRASTOLINI DI PRORA: in legno di abete
- FORCOLE: in legno di ciliegio
- REMI: in legno ramino
- LAMA DI POPPA E PRORA: in acciaio inox
- LAMA PER FUORI FORCOLA: in acciaio inox
- ACCIAIERIE PERIMETRALI

I legnami dovranno essere di prima qualità senza alburno, nodi passanti, resine. I collanti e le vernici dovranno essere di prima qualità. Resta inteso e confermato che il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, al fine di verificare la qualità di detti materiali, potrà richiedere certificati o attestati di provenienza, prove di laboratori specializzati e quant'altro necessario alla sua vera identificazione e qualificazione.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tempo programmato per fornire la Gondola "da parada" completa in ogni sua parte, è di **70 giorni** dalla data di affidamento del presente appalto.

ART. 4 - PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno per il 100 % alla consegna del bene.



2. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
3. L'operatore economico accetta espressamente che la liquidazione della fattura, nei tempi e modi stabiliti, sia sottoposta alla condizione sospensiva della disponibilità di cassa del Committente.
4. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 35 (trentacinque), la Stazione appaltante senza

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole e Mobilità Acquea

Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquea

RUP:

arch. Alberto Chinellato

obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI

1. In caso di affidamento, l'esecuzione dell'incarico affidato non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

5. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, let. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa, conformemente a quanto previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed



esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniquale volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART.10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Affidatario si impegna a presentare, antecedentemente la stipula del contratto polizza di responsabilità civile con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

2. L'appaltatore è **esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023**, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"), l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio di condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.



4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati e ne assume le relative responsabilità.
2. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è LEGNO (cod. 101).

ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.
2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.
3. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la

